

Cass. civ., sez. II, 27-08-2012, n. 14652.

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice;

il ctu, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.

Giudicante: Cass. civ., sez. II, 27-08-2012, n. 14652

Parti: P. c. P.

Fonti:

Massime ufficiali **

Sentenza integrale

Mass., 2012, 653

Nel Repertorio: 2012, Consulente tecnico [1650], n. 19

Dottrina Foro Italiano:

Consulente tecnico

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2700 - documenti*

c.p.c., art. 194 - documenti*